

Trasporti internazionali in autobus

Per trasporti transfrontalieri che si svolgono prevalentemente sul territorio svizzero, è imponibile la controprestazione relativa al tragitto sul territorio svizzero ([art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA](#)).

Esempi

Trasporto di persone che si svolge prevalentemente sul territorio estero

Viaggio da Como a Berlino (DE); il tragitto sul territorio svizzero è esente dall'imposta perché il trasporto si svolge prevalentemente sul territorio estero.

Trasporto di persone che si svolge prevalentemente sul territorio svizzero

Viaggio da Como a Friburgo (DE); il tragitto sul territorio svizzero è imponibile all'aliquota normale perché il trasporto si svolge prevalentemente sul territorio svizzero.

Como Friburgo (DE) totale 315 km prezzo CHF 100.00

Confine (Chiasso) – Confine (DE) 300 km in territorio svizzero

Il tragitto sul territorio svizzero è pari all'95 % del viaggio complessivo e quindi occorre imporre un importo di 95.00 franchi (CHF 100.00 x 95 %) all'aliquota normale.

L'imposta dovuta ammonta a (CHF 95.00 = 107,7 %) CHF 7.30

Il tragitto all'estero per un importo di CHF 5.00 (CHF 100.00 – CHF 95.00) è esente dall'imposta.

Ci sono dei casi che possono semplificare il calcolo dell'imposta

Calcolo forfetario del tragitto sul territorio svizzero per i trasporti internazionali in autobus

In caso di trasporto transfrontaliero in autobus, la parte del tragitto effettuata sul territorio svizzero va imposta quando è prevalente rispetto al tragitto totale ([art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA](#) in relazione con l'[art. 43 OIVA](#)). Per agevolare alle agenzie di viaggi in autobus il calcolo dell'imposta, è stato concordato un **importo forfetario** con gli esponenti del settore. Con questa determinazione approssimativa ai sensi dell'[articolo 80 LIVA](#), per i **viaggi transfrontalieri in autobus**, il tragitto sul territorio svizzero è conteggiato in base a un importo forfetario per singolo passeggero, rendendo superflua l'esatta determinazione dei tragitti sul territorio svizzero ed estero.

L'AFC parte dal presupposto che i viaggi internazionali in autobus con destinazioni a più di 150 chilometri al di fuori del territorio svizzero (misurazione in linea d'aria a partire dal confine elvetico). i viaggi internazionali con mete entro il menzionato perimetro di 150 chilometri s'intendono effettuati prevalentemente sul territorio svizzero; in questi casi il tragitto sul territorio svizzero soggiace all'IVA all'aliquota normale, mentre il tragitto sul territorio estero è esente dall'imposta.

Calcolo dell'IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo passeggero (persona)

L'importo determinante per il calcolo dell'imposta per il tragitto d'andata e ritorno ammonta, fino a nuovo avviso, a **25 franchi** (incl. 7,7 % IVA **per persona**).

Esempio

Destinazione entro il perimetro di 150 chilometri

Prezzo complessivo del viaggio per persona CHF 45.00

Importo imponibile per persona CHF 25.00 all'7,7 % (= CHF 1.90)

Per arrangiamenti con due o più pernottamenti all'estero l'AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all'estero, ragion per cui l'intera prestazione è esente dall'imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante.

Per arrangiamenti con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri va applicato l'importo forfetario di 25 franchi per persona.

Calcolo dell'IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo autobus (forfetario)

Per i viaggi a richiesta (fatturazione forfettaria di autobus, a prescindere dal numero di passeggeri) con destinazioni entro il perimetro di 150 chilometri, il 60 % del prezzo forfetario dell'autobus (prestazione di trasporto) è imponibile all'aliquota normale; questo importo s'intende comprensivo d'IVA.

Esempio

Destinazione entro il perimetro di 150 chilometri

Prezzo totale di un autobus con 40 posti a sedere: CHF 1'550.00

Importo imponibile:

60 % di CHF 1'550.00 (= 107,7 %) CHF 930.00

Imposta dovuta (aliquota normale dell'7.7 %) CHF 71.60

Per viaggi a richiesta con due o più pernottamenti all'estero l'AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all'estero, ragion per cui l'intera prestazione è esente dall'imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante.

Per viaggi a richiesta con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri l'importo forfetario pari al 60 % della prestazione di trasporto è imponibile all'aliquota normale.

Attenzione

Campo d'applicazione della regolamentazione forfetaria:

- La regolamentazione forfetaria può essere applicata da tutti gli operatori che offrono trasporti internazionali di persone in autobus, ossia tanto dalle imprese di trasporto quanto dalle agenzie viaggi;
 - la regolamentazione forfetaria per viaggi internazionali in autobus copre, dal profilo dell'IVA, unicamente la controprestazione per il trasporto sul tragitto in territorio svizzero; altre prestazioni, per esempio vitto e alloggio, sul territorio svizzero vanno imposte aggiuntivamente;
 - la prestazione transfrontaliera di trasporto di persone dev'essere comprovata da giustificativi;
 - la regolamentazione forfetaria può essere applicata solo per trasporti in autobus la cui destinazione principale è all'estero. Essa non è per esempio applicabile in caso di viaggi di diversi giorni in territorio svizzero con pernottamento nella zona di confine all'estero, né per viaggi circolari in autobus con occasionale passaggio del confine; in questi casi va determinato l'effettivo tragitto percorso sul territorio svizzero;
 - non è possibile alternare l'applicazione della regolamentazione forfetaria e l'effettiva determinazione delle controprestazioni per il tragitto sul territorio svizzero. Se si sceglie la regolamentazione forfetaria, occorre applicarla per tutti i viaggi transfrontalieri;
 - la regolamentazione forfetaria dev'essere applicata durante almeno un anno d'esercizio (periodo fiscale) per tutti i viaggi transfrontalieri la cui destinazione principale è all'estero. A tal fine non è necessaria un'autorizzazione scritta da parte dell'AFC.

Prestazioni di trasporto, nonché locazione o noleggio

Vi è **prestazione di trasporto** anche quando un mezzo di trasporto è messo a disposizione **per il trasporto unitamente al personale addetto** (art. 6 OIVA).

Per contro, la messa a disposizione di mezzi di trasporto **senza personale addetto** è considerata una **locazione** (fornitura). Esempio locazione di macchina edile

Si tratta di **noleggio** (fornitura) quando mezzi di trasporto sono messi a disposizione **con personale addetto per scopi diversi dal trasporto**, per esempio come piattaforme stazionarie per manifestazioni, utilizzo stazionario di battelli come alberghi.

Dal profilo dell'imposta sul valore aggiunto, la locazione e il noleggio di un mezzo di trasporto sono considerati forniture che in territorio svizzero sono imponibili all'aliquota normale. Se un mezzo di trasporto locato o noleggiato è utilizzato dal locatario o dal noleggiatore prevalentemente all'estero e se l'utilizzo prevalente all'estero può essere comprovato attraverso documenti adeguati, la controprestazione complessiva è esente dall'imposta (art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA).

Attenzione

La distinzione fiscale fra trasporto di persone e locazione/noleggio è rilevante in particolare in caso di prestazioni transfrontaliere.

La locazione / noleggio trattasi di fornitura, quindi se in territorio svizzero sono imponibili all'aliquota normale.

Trasporto di beni

Le prestazioni di trasporto merci che un'impresa estera esegue a un destinatario della prestazione con sede in territorio svizzero possono implicare l'assoggettamento dell'impresa estera. L'AFC rinuncia tuttavia a iscrivere nel registro dei contribuenti le imprese con sede all'estero che eseguono unicamente prestazioni esenti dall'imposta anche quando viene raggiunto o superato il limite di cifra d'affari di 100 000 franchi. In questi casi l'iscrizione nel registro dei contribuenti sarebbe contraria al principio della redditività del pagamento e della riscossione dell'IVA, poiché per le prestazioni esenti dall'imposta non è dovuta l'IVA e l'aggravio di un'imposta precedente è poco probabile. Se però l'IVA è trasferita all'impresa estera, il diritto al rimborso è salvaguardato se essa effettua trasporti di merci esenti dall'imposta ([art. 151 cpv. 2 OIVA](#) e [info IVA "Procedura di rimborso"](#)).

Vedi art. 121 a (Ordinanza sull'IVA, OIVA) e art. 10 cpv 2 lett. B (legge sull'IVA, LIVA)

Si ricorda che le info IVA (in questo caso 09) possono subire delle modifiche.